ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE ARTISTICA E CULTURALE

In data 17/07/2015 presso i locali del Teatro Reims in Firenze, in via Reims n. 32 si sono riuniti i seguenti sigg.:

Pacini Gianluca nato a Firenze il 30/06/1972 e residente in Sesto Fiorentino via Gramsci, 411
C.F. PCNGLC72H30D612X

Susini Antonio nato a Firenze il 16/10/1966 ed ivi residente in via del Poggiolino, 1
C.F. SSNNTN66R16D612D;

Nardini Luciano nato a Firenze il 13.09.1961 e residente in Montespertoli (FI) via Barrucciano, 10 C.F.NRDLCN61P13D612U;

Micheli Fabio nato a Firenze il 16/04/1967 e residente a Sesto Fiorentino (FI) via Gramsci, 570
C.F. MCHFBA67D16D612H;

Scollo Gabriele nato a Fiesole il 29/02/1988 e residente a Firenze, via di Scandicci n. 254/b
C.F. SCLGRL88B29D575Z;

Fabbri Michele nato a Firenze il 12/12/67 e residente a Firenze, via Nino Oxilia 6
C.F. FBBMHL67T12D612Q

Morgantini Alessandra nata a Firenze il 25/01/61 e residente a Firenze, via F.Brunetti 1
C.F. MRGLSN61A65D612Q

Cabras Gesuino nato a Montepulciano (SI) il 20/01/69 e residente a Prato, via Firenzuola 9
C.F. CBRGSN69A20F592B

Baronti Fabio nato a Firenze il 06/10/60 e residente a Firenze via San Piero a Quaracchi, 17/15
C.F. BRNFBA60R06D612A

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita un'associazione culturale denominata **"LORIOLO"**.

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Firenze via di Scandicci n. 254/b

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di promuovere la cultura in genere ed il teatro in particolare. A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano.

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale:

a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività nell'ambito dello spettacolo e della cultura;
c) l'attività didattica;
d) l'attribuzione della rappresentanza legale;
e) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;

g) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

h) le modalità di scioglimento;

i) l'obbligo di devoluzione ai fini culturali dell'eventuale patrimonio in caso di scioglimento;

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 50,00= costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 5 membri.

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente nella persona del Sig. Luciano Nardini.

A comporre lo stesso vengono eletti i signori:

1- Fabbri Michele
2- Cabras Gesuino
3- Susini Antonio
4- Pacini Gianluca

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

Art. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Segretario e Direttore Artistico verranno assegnate in occasione della successiva prima riunione dei Consiglio Direttivo.

Art. 11 - I costituenti deliberano di rinviare alla prima assemblea degli associati la nomina: dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 22 dell'allegato statuto.

Art. 12 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30 Giugno 2016.

Firenze, 17 Luglio 2015

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme

ALLEGATO A:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LORIOLO"

Da "mclfirenzesrl" <mclfirenzesrl@pec.it>
A "dp.firenze@pce.agenziaentrate" <dp.firenze@pce.agenziaentrate>
Data giovedì 18 giugno 2020 - 11:26

Registrazione modifiche statutarie APS

Salve,
in qualità di intermediario come delega allegata chiediamo di poter registrare presso l'Ufficio di Firenze le modifiche Statutarie dell'Associazione Culturale LORIOLO-APS, come da verbale assemblea allegato.

In attesa di un vostro riscontro
Cordiali Saluti

Diva Gonfiantini
Rappresentante Legale MCL Firenze srl

Allegato(i)

202006181110-2.pdf (654 Kb)
202006181110-1.pdf (642 Kb)
202006181110.pdf (589 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "mclfirenzesrl@pec.it" <mclfirenzesrl@pec.it>
Data giovedì 18 giugno 2020 - 11:26

ACCETTAZIONE: Registrazione modifiche statutarie APS

Ricevuta di accettazione

Il giorno 18/06/2020 alle ore 11:26:05 (+0200) il messaggio
"Registrazione modifiche statutarie APS" proveniente da "mclfirenzesrl@pec.it"
ed indirizzato a:
dp.firenze@pce.agenziaentrate ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200618112605.22302.27.2.65@pec.aruba.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (765 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Loriolo
Associazione Culturale

VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE DEL 21/05/2020

Il giorno giovedì 21 maggio alle ore 21,30, presso i locali del Teatro Reims di Firenze, si è tenuta l'assemblea dei soci de LORIOLO.
Espletate le formalità d'uso e fatto l'appello dei presenti il Presidente Nardini dichiara validamente costituita l'Assemblea e nomina a segretario il socio Gabriele Scollo.
Il Presidente Nardini aggiorna i soci circa le novità relative al rinnovo del contratto di sub-comodato con la parrocchia del Corpus Domini e del diniego della proprietà circa la possibilità di trasferire la sede sociale presso i locali del Teatro Reims.
In merito alla trasformazione de LORIOLO in APS il Presidente illustra il nuovo Statuto Associativo, alla cui stesura definitiva si è pervenuti dopo numerosi aggiornamenti ed integrazioni in accordo con gli uffici del MCL di Firenze. Dopo alcune domande di chiarimento da parte dei soci il Presidente mette in votazione il nuovo statuto, che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Visto il diniego ricevuto dalla proprietà circa lo spostamento della sede legale de LORIOLO, il Presidente comunica all'assemblea la disponibilità di MCL Firenze ad accogliere presso i propri locali di Piazza Salvemini n. 21 la sede legale dell'Associazione.
L'assemblea all'unanimità approva lo spostamento della sede Legale de LORIOLO dall'attuale sede di Via di Scandicci n. 254/b al nuovo indirizzo di Piazza Salvemini n. 21, presso i locali di MCL Firenze.
Alle ore 23,15 nessuno prende più la parola ed il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO
Gabriele Scollo

IL PRESIDENTE
Luciano Nardini

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai Sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata:

Associazione Culturale LORIOLO - Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore, in forma abbreviata Associazione Culturale LORIOLO APS

da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di FIRENZE , Piazza Salvemini 21 – 50122 Firenze.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della cultura in generale e del Teatro in particolare, nonché della crescita e valorizzazione della persona umana.

Sono finalità dell'associazione:

- *la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività.*
- *creare, divulgare, sperimentare le arti della recitazione, improvvisazione e della dizione.*
- *promuovere la cultura teatrale, letteraria, artistica e formazione extra scolastica della persona.*

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- *organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura come previsto alla lettera i dell'art. 5 del DLGS 117/17;*
- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa come previsto alla lettera l dell'art. 5 del DLGS 117/17;*
- *organizzazione di rappresentazioni teatrali;*

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà tra l'altro:

- Allestire, organizzare e promuovere spettacoli di teatro musica e danza;
- Promuovere contatti e scambi culturali con enti ed associazioni aventi finalità affini;

- Tenere lezioni ed allestire spettacoli nelle scuole;
- Svolgere l'attività di gestione e conduzione di locali e attrezzature abilitate al pubblico spettacolo anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati;
- Organizzare eventi culturali, ricreativi, manifestazioni e rassegne;
- Tenere laboratori e corsi di insegnamento e/o perfezionamento di recitazione;
- Curare la stampa e la diffusione di pubblicazioni periodiche e non;

Nelle proprie sedi operative l'associazione potrà svolgere attività formative e ricreative in favore dei soci.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3
(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei lo stato di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5 del presente Statuto. .

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'associato che non partecipa alla vita associativa e non frequenta le Assemblee per un periodo consecutivo di due anni può essere escluso dall'associazione, così come l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità può essere escluso dall'Associazione, su proposta dell'organo di amministrazione, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La stessa normativa si applica in caso di morosità che interviene quando il socio non versa la propria quota associativa entro tre mesi dalla scadenza prestabilita e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine concesso dall'organo di amministrazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 7
(L'assemblea)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da far pervenire agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede operativa dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 22 del presente statuto.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati, presenti in proprio o per delega e delibera sulle modifiche dello statuto dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'Associazione nonché alla devoluzione del patrimonio, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 9
(Organo di Amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da tre o da cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, esso dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di due mandati; alla scadenza del mandato l'organo di amministrazione resta in carica sino a quando l'assemblea non abbia nominato i nuovi membri.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per la nomina dei membri si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina i criteri di ammissione degli associati e delibera sulle domande degli aspiranti associati, conformemente all'art.3;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla loro sostituzione, secondo le regole previste dal presente statuto e dalle normative di riferimento.

L'organo di amministrazione viene eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti;

ART. 10
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'Assemblea fra i membri dell'organo di amministrazione in sede di nomina degli stessi, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, è eletto dall'organo di amministrazione, fra i propri membri, nella prima riunione.

ART. 11
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale costituenti lo scopo sociale ai sensi dell'articolo 2;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12
(Organo di Revisione legale dei conti)

Il Revisore legale dei conti è nominato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sempre che l'assemblea non decida di attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo.

Il Revisore legale dei conti deve essere iscritto nell'apposito registro.

ART. 13
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- Entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle previste dall'art. 2, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,di cui si fa riferimento all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 16
(Bilancio)

Gli esercizi dell'associazione hanno durata annuale e decorrono dal giorno 1 luglio al giorno 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato, presso il Registro unico nazionale del terzo settore secondo il disposto dell'art. 13, comma 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente

ART. 19
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Comunque le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate soltanto nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

L'Associazione deve assicurare gli associati volontari che prestano attività di volontariato per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.117/2017.

ART. 23
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 24
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.